



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 128

Monselice, 30-09-2021

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ATTUARSI NELLA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONSELICE

IL SINDACO

Premesso che la Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) , il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da adottare su aree vaste – per il breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera al fine di conseguire il rispetto dei valori limite posti sulla qualità dell'aria;

Richiamato il D.Lgs. 13-08-2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria Ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM_{10}) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il nuovo “ Accordo di programma per l'adozione continuata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano” sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dai Presidenti delle regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;

- le misure congiunte del BACINO PADANO individuate, strutturali e temporenee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

Vista la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'Ambito dell'Accordo Bacino Padano, in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistemica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CEE.

Vista la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021.

Considerato che in data 9 settembre 2021 la Provincia di Padova, nella seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z) , di cui ha partecipato anche il Comune di Monselice, (inquadrato ai sensi della DGRV 1855/2020 “ IT0522” comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ma fuori

Piazza S.Marco 1 – 35043 Monselice (Pd) – Partita IVA e Codice Fiscale 0065440288

Telefono 0429/786911 – Fax 0429/73092

dell'agglomerato urbano, classificazione assegnata ai fini delle misure da intraprendere per ciascun comune,), assieme a tutti i comuni partecipanti, ha approvato una serie di misure da adottare per ogni singolo comune a seconda dell'inquadramento assegnato dalla DGRV1855/2020, in risposta alle azioni necessarie per far fronte al contenimento dell'inquinamento atmosferico e delle misure straordinarie come indicato nella DGRV. 1089 del 09/08/2021 per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti.

Dato atto che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/2017, DGRV238/2021, DGRV1089/2021 tradotte e contestualizzate a livello locale prevedono interventi diversificati a seconda della classificazione del comune suddiviso come segue:

Allegato A, per i Comuni dell'Agglomerato di Padova;

Allegato B, per i comuni fuori agglomerato e popolazione maggiore di 10.000 abitanti (nella cui fattispecie rientra il Comune di Monselice)

Allegato C, Comuni fuori agglomerato e con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

Ritenuto di applicare i contenuti dell'**Allegato B**, riferito ai **Comuni al di fuori dell'agglomerato di Padova, ma con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**, che prevede per il periodo **dal 01/10/2021 al 30/04/2022**, le misure temporanee ed omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il meccanismo sottoindicato

Dato atto che l'Attivazione delle misure temporanee vengono messe in atto a seconda del tipo di dati pubblicati dal bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di : lunedì, mercoledì, venerdì, nel periodo dall' 01/10/2021 al 30/04/2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo. Il rientro del livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Dato atto che i livelli di Allerta sono i seguenti:

- **NESSUNA ALLERTA - SEMAFORO VERDE**: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM_{10} , azioni base per l'intero periodo invernale dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022;

- **LIVELLO DI ALLERTA 1 - SEMAFORO ARANCIO**: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM_{10} , sulla base della verifica accertata da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;

- **LIVELLO DI ALLERTA 2 - SEMAFORO ROSSO**: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica accertata da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì

Il meccanismo di attivazione/non attivazione/disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è subordinato alla verifica da parte di Arpav dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni metereologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Viste le misure da mettere in atto secondo le disposizioni n° 41 del Tavolo Tecnico Zonale provinciale del 9 settembre 2021 per l'ambito "IT0522" comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ma fuori dell'agglomerato urbano, classificazione assegnata ai fini delle misure da intraprendere, tra i quali anche il Comune di Monselice), trasmessa con protocollo n 59228 del 17/09/2021 e registrato al protocollo comunale, pec n 33802 del 21/09/2021 nella quale, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 238 del 02/03/2021 e DGRV N 1089 del 09/08/2021, si approvano per la

prossima stagione invernale 2021/2022, dal 01/01/2021 al 30/04/2022 le misure di limitazione per gli autoveicoli, unitamente alle altre misure previste nella sopra citate DGRV 238 del 02/03/2021 e DGRV N 1089 del 09/08/2021,

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 30/09/2021 ad oggetto: “ INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, MISURE DA ATTUARSI NELLA STAGIONE INVERNALE 2021- 2022”

Rilevato che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l’obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano, per quanto riguarda il territorio di propria competenza (DGRV 1500 del 16/10/2018);

Precisato che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della qualità dell’aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative

Ritenuto necessario assumere iniziative per contrastare l’inquinamento atmosferico volto al miglioramento della qualità dell’aria in line con l’Accordo Padano e le indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale- Disposizione n° 41 secondo la tipologia di appartenenza.;

Considerato altresì le specificità territoriali sulle quali si va ad incidere con i suddetti provvedimenti

Richiamato:

- La Legge Regionale 33/85 e ss.mm. E ii. “ Norme per la tutela dell’ambiente”
- La Legge 10/91 ed il DPR 412/93 e successive modificazioni;
- Il D.Lgs 155/2020 “ Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- Il DPR 74/2013 “Regolamento recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell’art. 4 co.1 lettera a) e c) del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192” ;
- il DM 186/2017 regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- le: DGRV 238 del 02/03/2021 e DGRV 1089 del 09/08/2021
- l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e per tutto il territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente da 1 ottobre 2021 fino al 30 aprile 2022, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

1-NESSUNA ALLERTA – SEMAFORO VERDE

1-a - LA TEMPERATURA AMBIENTE delle abitazioni, degli spazi ed esercizi commerciali e degli edifici pubblici **NON DEVE RISULTARE SUPERIORE AI 19° C** (con tolleranza di 2°C), ad esclusione di case di riabilitazione;

1-b - **DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL' APERTO DEL MATERIALE VEGETALE**, ai sensi dell'art. 182 co. 6 bis del D.Lgs 152/2006 e della DGRV n. 122/2015, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM₁₀ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene e potenziamento dei controlli;

1-c - **DIVIETO DI INSTALLARE GENERATORI** di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe " 4 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 07/11/2017 e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa **con una classe di prestazioni emissiva inferiore a " 3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

1-d - **OBBLIGO DI UTILIZZARE** nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore a 35kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.L.vo n. 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1-e - **PREVEDERE**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte da attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, l'applicazione di corrette modalità di spandimento di liquami zootecnici , nei periodi in cui è consentito e l'obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (misura permanente valida anche oltre il periodo di riferimento del presente provvedimento);

1-f- **OBBLIGO DI INTERRAMENTO DEI CONCIMI A BASE DI UREA ENTRO LE 24 ORE** dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*)

ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE: tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di : lunedì, mercoledì, venerdì, nel periodo dall' 01/10/2021 al 30/04/2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo. Il rientro del livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

2- Al verificarsi del **1° livello di allerta – SEMAFORO ARANCIO** – attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/ m³ della concentrazione di PM₁₀ , sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, (giornate di controllo)

ORDINA

2-a - **Il DIVIETO di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe " 4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4stelle" (classificazione in ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n°. 186) , in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**DIVIETO DI UTILIZZO FINO A TRE STELLE COMPRESO**) (per l'installazione: misura permanente oltre il periodo di riferimento)

2-b - **IL DIVIETO ASSOLUTO**, di combustioni all'aperto di residui vegetali e **DIVIETO ASSOLUTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA** (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio a scopo d'intrattenimento, etc.), di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciai in loco.

2-c - **IL LIMITE DI 18° C** (con tolleranza di 2 gradi - 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici.

2-d - **IL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo da 01/10/2021 al 30/04/2022)

2-e - **OBBLIGO DI INTERRAMENTO DEI CONCIMI A BASE DI UREA ENTRO LE 24 ore** dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati).

2-f - **POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI** con particolare riguardo al rispetto dei divieti e di limitazione, per:

- utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa,
- combustioni all'aperto
- di spandimento dei liquami

2-g- **OBBLIGO DI UTILIZZARE**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, **pellet** , che oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n° 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1** della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

2-h - **PREVEDERE**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente valida anche oltre il periodo di riferimento del presente provvedimento*);

2-i - **RENDERE STRUTTURALE LO SMARTWORKING**: applicazione fino al 50% per lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

3- **AL VERIFICARSI DEL 2° LIVELLO DI ALLERTA – SEMAFORO ROSSO** - Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/ m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì –(giornate di controllo) – sui 10 giorni antecedenti -

ORDINA

3-a - **IL DIVIETO di INSTALLAZIONE** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “ 4 stelle” e di continuare ad utilizzare

generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “ 4 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente del 07/11/2017 n°. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**DIVIETO DI UTILIZZO FINO ALLE 3 STELLE COMPRESI**) (*divieto per l'installazione : misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*)

3-b - DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL' APERTO DI RESIDUI VEGETALI E DIVIETO ASSOLUTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) **DI COMBUSTIBIONI ALL'APERTO ANCHE RELATIVAMENTE ALLE DEROGHE** consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 rappresentate da piccoli cumuli residui di vegetali bruciati in loco,

3-c - LIMITE DI 18 °C (con tolleranza di 2 °C) per le temperature ambiente delle abitazioni , degli spazi ed esercizi commerciali ed degli edifici pubblici.

3-d - DIVIETO di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022).

3-e- OBBLIGO di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi I casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati).

3-f -POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI con particolare riguardo al rispetto dei divieti e di limitazione, per:

- utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa,
- combustioni all'aperto
- di spandimento dei liquami

3-g - OBBLIGO DI UTILIZZARE, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW, **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato , prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione permanente da parte dell'utilizzatore.

3-h - PREVEDERE, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

3-i - RENDERE STRUTTURALE LO SMARTWORKING: applicazione fino al 50% per lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

3-l - LAVAGGIO delle strade, solo con temperature maggiori di 3° C(*misura proposta dalla Provincia di Padova*);

AVVERTE

Che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.L.gs 152/2006, dal regolamento rurale e dal regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/200.

Che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

INFORMA

La NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 luglio 2017) Se nelle giornate di controllo di lunedì e mercoledì e venerdì, l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo", (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA), (conformemente all'allegato A della DGRV 836 DEL 06 GIUGNO 2017), " Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, alla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/ m³ e le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/ m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo" (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

COMUNICA

Che le indicazioni del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sul sito istituzionale del comune di Monselice <http://www.comune.monselice.pdova.it>, sul sito di ARPAV : http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

- Comando Polizia Locale
- Ufficio Tecnico
- Carabinieri di Monselice
- Carabinieri Forestali di Monselice
- Provincia di Padova
- Arpav di Padova
- Vigili del Fuoco
- Ulss 6 Euganea
- Parco Colli

AVVISA CHE

- la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito istituzionale del comune e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso dal 01/10/2021 al 30/04/2022, salvo proroga .
- Il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nell presente ordinanza;

- Avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 co. 4 della L. 241 del 07/08/1990, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 1199 del 24/11/1971 e succ. mm.e.ii.

- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

A norma dell'art. 8 della stessa L. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'arch. Giuliano Sinigaglia dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Monselice



IL SINDACO

Avv. Bedin Giorgia